



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Comitato Regionale  
PIEMONTE VALLE D'AOSTA  
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 24

DATA PUBBLICAZIONE 26/11/2020

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

## Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	2
1.1.	Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 124 e 132 della L.N.D.).....	2
1.2.	Commissari di Campo della Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 126 della L.N.D.).....	2
1.3.	Decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società della L.N.D. e di puro Settore Giovanile (dal comunicato ufficiale n. 130 della L.N.D.).....	2
1.4.	Modifica dell'art. 34, comma 1, del Regolamento della L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 138 della L.N.D.)..	2
1.5.	Abrogazione dell'art. 48 bis delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 140 della L.N.D.).....	2
1.6.	Modifica dell'art. 96 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 142 della L.N.D.).....	3
1.7.	Nuovo Regolamento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 143 della L.N.D.).....	3
1.8.	Credito d'imposta a favore di enti non commerciali (Associazioni Sportive Dilettantistiche) per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 - Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate (dalla Circolare n. 28 della L.N.D.).....	3
1.9.	Protocollo d'Intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile (dalla Circolare n. 29 della L.N.D.).....	3
1.10.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sigg. De Lucia Salvatore, Lorenzini Francesco e Poleselli Germano (dalla Circolare n. 30 della L.N.D.).....	4
1.11.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sigg. Auriemma Vincenzo, Marrone Nunzio Marco e Osyunko Valentyna (dalla Circolare n. 31 della L.N.D.).....	4
1.12.	D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica (dalla Circolare n. 32 della L.N.D.).....	4
1.13.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Antonio Fenderico e Sig.ra Larysa Yarymchek (dalla Circolare n. 33 della L.N.D.).....	4
1.14.	D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - cd. "Ristori-bis" (dalla Circolare n. 34 della L.N.D.).....	5
1.15.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Immacolato Coppola e Sig. Francesco Paolo Ferrara (dalla Circolare n. 35 della L.N.D.).....	5
1.16.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sigg. Asha Ahmad e Giovanni Veltre (dalla Circolare n. 36 della L.N.D.).....	5
1.17.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sigg. Marco Poma, Roberto Angeli, Sig. Marco Polastri e Alberto Salvini (dalla Circolare n. 37 della L.N.D.).....	5
1.18.	Segreteria L.N.D.....	5
1.18.1.	Nuovo indirizzo di posta elettronica.....	5
1.18.2.	Dichiarazione di Inattività.....	6
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	6
2.1.	Segreteria S.G.S.....	6
2.1.1.	Dichiarazione di Inattività.....	6
3.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE.....	7
4.	CORTE FEDERALE D'APPELLO.....	11

# **1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

## **1.1. Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 124 e 132 della L.N.D.)**

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 124 e 132 della L.N.D. contenente i provvedimenti della Procura Federale.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.2. Commissari di Campo della Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 126 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 126 della L.N.D. relativo all'elenco dei nominativi dei Commissari di Campo della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2020/2021.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.3. Decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società della L.N.D. e di puro Settore Giovanile (dal comunicato ufficiale n. 130 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 130 della L.N.D. inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società della Lega Nazionale Dilettanti e di puro Settore Giovanile.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.4. Modifica dell'art. 34, comma 1, del Regolamento della L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 138 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 138 della L.N.D. relativamente alla modifica dell'art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.5. Abrogazione dell'art. 48 bis delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 140 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 140 della L.N.D. afferente l'abrogazione dell'art. 48 bis delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.6. Modifica dell'art. 96 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 142 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 142 della L.N.D. inerente la modifica dei commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5 dell'art. 96 delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.7. Nuovo Regolamento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 143 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 143 della L.N.D. contenente il nuovo Regolamento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.8. Credito d'imposta a favore di enti non commerciali (Associazioni Sportive Dilettantistiche) per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 - Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate (dalla Circolare n. 28 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 28 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 32 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.9. Protocollo d'Intesa AIC/LND, Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile (dalla Circolare n. 29 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 29 della Lega Nazionale Dilettanti relativa al Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla L.N.D., il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e l'Associazione Italiana Calciatori avente ad oggetto gli accordi economici intervenuti nella stagione sportiva 2019/2020.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **1.10. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sigg. De Lucia Salvatore, Lorenzini Francesco e Poleselli Germano (dalla Circolare n. 30 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 30 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. De Lucia Salvatore, Lorenzini Francesco e Poleselli Germano.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **1.11. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sigg. Auriemma Vincenzo, Marrone Nunzio Marco e Osyunko Valentyna (dalla Circolare n. 31 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 31 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Auriemma Vincenzo, Marrone Nunzio Marco e della Sig.ra Osyunko Valentyna.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **1.12. D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica (dalla Circolare n. 32 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 32 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 33 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **1.13. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Antonio Fenderico e Sig.ra Larysa Yarymchek (dalla Circolare n. 33 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 33 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping a carico del Sig. Antonio Fenderico e della Sig.ra Larysa Yarymche.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.14. D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - cd. “Ristori-bis” (dalla Circolare n. 34 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 34 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 34 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.15. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sigg. Immacolato Coppola e Francesco Paolo Ferrara (dalla Circolare n. 35 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 35 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Immacolato Coppola e Francesco Paolo Ferrara.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.16. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sigg. Asha Ahmad e Giovanni Veltre (dalla Circolare n. 36 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 36 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Asha Ahmad e Giovanni Veltre.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.17. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sigg. Marco Poma, Roberto Angeli, Marco Polastri e Alberto Salvini (dalla Circolare n. 37 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 37 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Marco Poma, Roberto Angeli, Marco Polastri e Alberto Salvini.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.18. Segreteria L.N.D.**

### **1.18.1. NUOVO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA**

Si rende noto che è stato variato l'indirizzo di posta elettronica del Comitato Regionale; pertanto la casella di posta [piemontevaosta@lnd.it](mailto:piemontevaosta@lnd.it) non è più attiva.

Eventuali comunicazioni debbono essere inoltrate al nuovo indirizzo:

[piemontevda@Ind.it](mailto:piemontevda@Ind.it)

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.18.2. DICHIARAZIONE DI INATTIVITÀ**

Le sottoelencate Società, non avendo regolarizzato i previsti adempimenti per l'iscrizione al Campionato di competenza, hanno conseguentemente inteso rinunciare all'attività della F.I.G.C.:

A.S.D. PAVAROLO CALCIO	codice 949674
A.S.D. ELLEDI CARMAGNOLA	codice 916145
A.S.D. ATHLETIC ASTI	codice 947648

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti da vincolo e possono tesserarsi, a partire dalla data del presente comunicato ufficiale, per un qualsiasi Sodalizio di loro gradimento.

## **2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

### **2.1. Segreteria S.G.S.**

#### **2.1.1. DICHIARAZIONE DI INATTIVITÀ**

Le sottoelencate Società, non avendo regolarizzato i previsti adempimenti per l'iscrizione al Campionato di competenza, hanno conseguentemente inteso rinunciare all'attività della F.I.G.C.:

A.P.D. OULX	codice 910418
A.S.D. PIU SPORT 8	codice 949821
A.S.D. RAMATESE OMEGNA	codice 203969
C.S.T. SAN BENEDETTO A.S.D.	codice 949526
A.S.D. SOCCER SPARTERA CASALE	codice 940895
A.S.D. TORROMINO GIUSEPPE	codice 948114
A.S.D. CALCISTICA OZEGNA	codice 949618
GATTINARA CALCIO A.S.D.	codice 945911
A.S.D. LOMBARDORE CALCIO	codice 941515
G.S.D. MADONNA DELLE GRAZIE	codice 911126
S.S.D. MARANO	codice 941520
A.S.D. REAL VEROLENGO	codice 938247
A.S.D. CITTA DI GALLIATE	codice 952045
A.S.D. SOLIVO	codice 950594
U.S.D. VICTOR INTRA CALCIO	codice 710778
U.S.D. SANGERMANESE	codice 953124

# 3. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

## A LIVELLO TERRITORIALE

Sedute del 23 e 30.10.2020.

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

**a) Reclamo della società U.S.D. VADILANA BIOGLIESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 19 dell'8/10/2020 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, in relazione alla gara U.S. PRO PALAZZOLO – U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE disputata in data 27/09/2020, nell'ambito del Campionato di Prima Categoria, girone B**

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 09/10/2020, la società U.S.D. VADILANA BIOGLIESE ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che dichiarava l'inammissibilità del ricorso presentato dalla società poiché riteneva non rispettati gli adempimenti procedurali preliminari, *"mancando del tutto il preannuncio di reclamo, nonché la prova di avvenuta comunicazione alla squadra avversaria sia del preannuncio sia del successivo ricorso, nonché la prova del versamento del relativo contributo"*.

Rispetto alla declaratoria di inammissibilità la società ricorrente evidenzia, *in primis*, che il preavviso di ricorso non risulta spedito in quanto nelle 24 ore successive allo svolgimento della gara è stato presentato - direttamente – il ricorso. Inoltre, rispetto alla comunicazione alla società avversaria, la ricorrente evidenzia che il ricorso è stato inoltrato a mezzo pec, contestualmente, al giudice sportivo e alla società avversaria.

Preliminarmente si osserva che anche il reclamo in oggetto non risulta preceduto da 'preannuncio', tuttavia, come da orientamento costante di questa Corte, il reclamo deve ritenersi ammissibile in quanto adeguatamente motivato e tempestivamente depositato. Infatti, con il 'preannuncio di reclamo' viene manifestata unicamente l'intenzione di procedere con un successivo atto di impugnazione, il quale deve pervenire entro il termine perentorio di cui all'articolo 76, co. III, C.G.S. Nel caso in cui il 'preannuncio di reclamo', tempestivamente depositato e inoltrato a tutte le parti interessate, contenga tutti i requisiti previsti dall'art. 76, co. IV, C.G.S., potrà essere esaminato nel merito, anche se non seguito da successivo atto di impugnazione.

L'art. 67 del C.G.S., che disciplina il procedimento relativo ai ricorsi innanzi al giudice sportivo, deve essere interpretato in maniera analoga e, di conseguenza, il ricorso (adeguatamente motivato) presentato dall'attuale ricorrente in data 27 settembre 2020, ovvero lo stesso giorno in cui si è disputato l'incontro, deve ritenersi tempestivo e pertanto ammissibile.

Anche il secondo motivo di reclamo appare meritevole di accoglimento poiché, a differenza di quanto sostenuto dal giudice sportivo, il reclamo risulta inoltrato (a mezzo pec) anche alla società avversaria: [uspropalazzolo@gmail.com](mailto:uspropalazzolo@gmail.com). La prova dell'avvenuta comunicazione risulta dal medesimo reclamo nella parte inerente i destinatari della mail.

Infine, per quanto concerne il contributo di reclamo, trattandosi di un ricorso presentato da una società iscritta al campionato che, in quanto tale, ha acceso un conto corrente presso il Comitato organizzatore del campionato, il mancato pagamento anticipato del contributo ex art. 48 C.G.S. non può ritenersi causa di inammissibilità del ricorso.

Infatti, nell'ipotesi in cui il ricorso venisse respinto o dichiarato inammissibile, si verificherebbe un prelievo forzoso del relativo contributo dal predetto conto corrente.

Alla luce di quanto sopra, considerato il disposto di cui all'articolo 78, co. II, C.G.S., ritenendo insussistente l'inammissibilità dichiarata dal primo giudice, si rinvia al Giudice Sportivo che ha emesso la decisione per una ulteriore disamina nel merito del ricorso

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale in epigrafe indicato:

- **annulla** la delibera inerente la declaratoria di inammissibilità del reclamo presentato dalla U.S.D. VADILANA BIOGLIESE e restituisce al giudice sportivo territoriale per l'esame del merito;
- in conseguenza dell'accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato.

Il Componente Estensore  
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Pavarini)

**b) Ricorso della Società LA VISCHESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 22 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 22.10.2020 in riferimento alla gara LA VISCHESE – VALLE CERVO ANDORNO del 18.10.2020 valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone B**

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta la squalifica di tre gare al giocatore BLANCHETTI LORENZO asserendo che il direttore di gara avrebbe erroneamente individuato nel predetto l'autore del fatto anziché in BLANCHETTI EDOARDO (il LORENZO si sarebbe già trovato negli spogliatoi).

Chiede comunque la riduzione della sanzione ritenendola eccessiva rispetto alla gravità del fatto (pugni sulla panchina al termine della gara) precisando che gli insulti che hanno accompagnato i gesti non erano indirizzati all'arbitro.

L'indicazione di autore del fatto diverso da quello sanzionato potrebbe già di per sé non essere sufficiente per l'accoglimento del reclamo e la trasmissione degli atti al G.S. per le nuove determinazioni in difetto di riscontro da parte del direttore di gara.

In ogni caso, la reclamante erra nell'indicare il numero di maglia del giocatore indicato come autore attribuendo al BLANCHETTI EDOARDO il numero 2 anziché il numero 4. Il numero 2 appartiene invece a BERTONE SAMUEL.

Di fronte a tale incertezza qualunque ulteriore accertamento presso l'arbitro sulla bontà della propria decisione si rivela impossibile e non risolutivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di **respingere il reclamo.**

Dispone l'addebito della tassa di reclamo.

Il Componente Estensore  
(Avv. Flavio Campagna)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Pavarini)

**c) Reclamo della società G.S.D. GENOLA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 20 del 15/10/2020 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, in relazione alla squalifica di quattro gare effettive comminata dal Giudice Sportivo al giocatore FOLETTO NICOLO' in considerazione della condotta tenuta durante la partita A.S.D. CARRU' - G.S.D. GENOLA disputata l'11 Ottobre 2020, campionato Seconda categoria, Girone G**

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 21/10/2020, preannunciato in data 16/10/2020 con contestuale richiesta di copia degli atti di gara (inviati in data 16/10/2020), la società G.S.D. GENOLA ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica di quattro giornate effettive al giocatore Foletto Nicolo' per "condotta violenta, consistente nell'aver colpito un avversario con una testata a gioco fermo".



Nell'atto di impugnazione la Società si duole della decisione del Giudice Sportivo stante la diversa dinamica del fatto che ha indotto il direttore di gara ad adottare il provvedimento disciplinare.

La Società descrive il fatto come un tentativo del giocatore Foletto di recuperare il pallone dalle mani del portiere avversario, dopo la concessione di un calcio di punizione. Con l'evidente fine di procedere rapidamente all'esecuzione del calcio di punizione, considerato il risultato di doppio svantaggio e l'ormai prossima fine della partita, il giocatore Foletto avrebbe "appoggiato una mano sul petto/viso del portiere che franava a terra", il quale peraltro non riportava alcuna conseguenza.

Al ricorso è allegata una dichiarazione sottoscritta dal portiere della A.S.D. CARRU', Prato Christian, secondo cui "in occasione dell'espulsione, il giocatore Foletto non l'avrebbe colpito né in modo violento né tantomeno con una testata bensì, nel tentativo di prendere il pallone e accelerare la ripresa del gioco in seguito ad un calcio di punizione a favore del Genoa, gli dava una spinta/manata che gli faceva perdere l'equilibrio e quindi lo faceva cadere per terra". Tale condotta tuttavia non determinava alcuna conseguenza, atteso che il predetto proseguiva regolarmente la partita fino al termine, quando aveva la possibilità di chiarirsi pacificamente con il giocatore Foletto.

Il contenuto del referto arbitrale che, ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, è analogo al disposto del Giudice Sportivo, tuttavia, dal medesimo referto emerge che "il portiere riusciva comunque a proseguire la gara dopo aver subito il colpo".

Tale circostanza conferma quanto sostenuto nel ricorso e nella dichiarazione del portiere avversario, ovvero che le conseguenze del gesto - probabilmente meno violento di quanto apparso al direttore di gara - furono tutt'altro che gravi.

Ciò posto, unitamente all'autocritica svolta dalla Società nel corpo del reclamo (in cui non si contesta il gesto ma si chiede solo una corretta riqualificazione sanzionatoria), consente di ridimensionare la squalifica in due gare effettive, ritenendola più proporzionata alla condotta illecita che ha determinato l'espulsione dal terreno di gioco.

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale in epigrafe indicato, **riduce** la squalifica inflitta al giocatore Foletto Nicolo' a due giornate.

In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.

Il Componente Estensore  
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Pavarini)

#### **d) Ricorso della Società CIT TURIN LDE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 15.10.2020 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara CIT TURIN – ROSTA CALCIO in data 03.10.2020, Torneo Under 14 regionale**

Con ricorso in data 04.10.2020, la Società CIT TURIN LDE si duole circa un presunto errore tecnico commesso dal direttore di gara, responsabile per non aver convalidato una rete regolarmente segnata dalla squadra ricorrente.

Giova analizzare con attenzione il reclamo al fine di meglio cogliere l'effettiva richiesta con tale mezzo avanzata dalla società CIT TURIN.

Dopo aver ripercorso quanto accaduto sul terreno di gioco nonché al momento dell'ingresso negli spogliatoi, la ricorrente conclude richiedendo espressamente a questa Corte "il riconoscimento dell'errore tecnico e che siano applicate tutte le cautele, misure tecniche, che si verificano in situazioni come questa".

Si osserva che anche nell'ottica di rinvenire un errore nella condotta del direttore di gara, non si coglie quale provvedimento la Corte dovrebbe adottare. Nessun provvedimento viene richiesto o indicato.

E non può di certo essere scelta demandata alla mera volontà del giudicante.

Circostanza, l'assenza espressa di una richiesta, che rende il ricorso inammissibile.

Tantopiù ove si osservi, ancorchè trattasi di considerazione a questo punto ultronea, come dal referto arbitrale nonché dal supplemento di rapporto, non emerga il minimo errore. E' viceversa espressamente indicato il motivo che ha condotto l'arbitro a non assegnare la rete invocata dalla ricorrete.

Per questi motivi,

si dichiara **inammissibile** il ricorso proposto dalla Società CIT TURIN LDE con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Estensore  
(Avv. Fabrizio Bernardi)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Pavarini)

**e) Reclami della società U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCON avverso decisioni del Giudice Sportivo incluse in:**

**- C.U. n. 13 del 8.10.2020 della Delegazione Provinciale di Aosta in relazione alla gara MONTANARO - PONTDONNAZHONEARNADEVANCON del 3.10.2020, Torneo Under 16**

**- C.U. n. 11 del 8.10.2020 della Delegazione Distrettuale di Ivrea in relazione alla gara JUNIOR TORRAZZA - PONTDONNAZHONEARNADEVANCON del 3.10.2020, Campionato Allievi Under 17 Girone A**

Con due distinti reclami regolarmente preannunciati il 10.10.2020 ed inviati il 13.10.2020 la PONTDONNAZHONEARNADEVANCON si duole dei provvedimenti indicati in oggetto con cui i Giudici Sportivi hanno sanzionato la Società per mancata presentazione della squadra al campo di gioco nelle rispettive gare di competenza infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara, della penalizzazione di un punto in classifica e, nel primo caso, dell'ammenda per € 25,00 e chiede l'annullamento di entrambe le delibere con conseguente disputa delle gare.

La Società ricorrente documenta la comunicazione, inviata a mezzo e mail il 3 ottobre 2020 ore 1:28 PM con cui si avvisavano la FIGC Comitato Regionale, la Delegazione Provinciale di Aosta, la Delegazione Distrettuale di Ivrea nonché le società SETTIMO CALCIO, MONTANARO e JUNIOR TORRAZZA, dell'impossibilità di partecipare alle gare in ragione delle eccezionali avversità atmosferiche che imperversavano sulla bassa Valle d'Aosta. In data 5.10.2020 faceva seguito ulteriore comunicazione cui venivano allegati gli avvisi alla popolazione emessi da numerosi sindaci locali con cui si raccomandava di evitare gli spostamenti.

Mentre il Comitato Regionale provvedeva a rinviare la gara di sua competenza, né il Giudice Sportivo di Ivrea né il Giudice Sportivo di Aosta ritenevano giustificata la defezione ed applicavano a carico della società le sanzioni previste dall'art.10 Codice di Giustizia Sportiva.

Entrambi i reclami meritano accoglimento.

Va innanzitutto osservato che, in entrambi i casi, si tratta di tornei giovanili che prevedono l'esclusiva partecipazione di calciatori minorenni e pertanto la Società non aveva alcun potere di costringere i giocatori ad aggregarsi alla trasferta. Inoltre, in tali casi, le defezioni possono anche verificarsi all'ultimo momento in ragione di valutazioni improvvisate e motivate dalla lettura degli avvisi dei Pubblici Poteri da parte dei genitori dei ragazzi.

Nella nota situazione di allarme sociale causato dalle violente precipitazioni abbattutesi sul Piemonte e la Valle d'Aosta, la società ricorrente ha documentato di aver tempestivamente comunicato sia agli avversari che agli organi federali competenti l'impossibilità di effettuare la trasferta, tanto che è sufficiente consultare il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale per prendere visione del nutrito elenco di gare rinviate "per impraticabilità dei terreni di gioco e per difficoltà nella percorribilità stradale", elenco che comprende anche la partita della PONTDONNAZHONEARNADEVANCON contro il SETTIMO CALCIO.

La scelta di non effettuare la trasferta appare, dunque, pienamente giustificata oltrechè condivisibile e, pertanto vanno annullate entrambe le delibere con conseguente recupero delle gare non disputate.

Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento di entrambi i reclami, visto l'art. 10 C.G.S.,

### **ANNULLA**

entrambe le delibere indicate in oggetto e per l'effetto dispone l'effettuazione delle seguenti gare:

- **MONTANARO - PONTDONNAZHONEARNADEVANCO Torneo Under 16.**
- **JUNIOR TORRAZZA - PONTDONNAZHONEARNADEVANCO Campionato Allievi Under 17 Girone A.**

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Avv. Paolo Pavarini  
(Presidente estensore)

Avv. Antonio Vallone  
(Componente Relatore)

## **4. CORTE FEDERALE D'APPELLO**

### LA CORTE FEDERALE D'APPELLO IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  
Carlo Sica Presidente  
Ivo Correale Componente (relatore)  
Francesco Sclafani Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul reclamo numero RG 035/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. il 2.10.2020 contro Associazione di Calcio Dilettantistica (A.C.D.) Lucento e Marina Giovine, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Valentina Trebaldi, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultima in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 43,

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale Piemonte Valle D'Aosta di cui al C.U. n. 15 del 24.09.2020, relativa al deferimento a carico della signora Giovine Marina nonché della Società A.C.D. Lucento;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione e difensiva della Associazione di Calcio Dilettantistica (A.C.D.) Lucento e di Marina Giovine, con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 28 ottobre 2020, tenutasi in videoconferenza, il dott. Ivo Correale e sentiti l'Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale Interregionale e l'Avv. Valentina Trebaldi per i resistenti;

**RITENUTO IN FATTO**

I. Con provvedimento dell'8 giugno 2020 la Procura Federale deferiva Marina Giovine, all'epoca dei fatti presidente della società A.C.D. Lucento, e la stessa società, per rispondere rispettivamente:

a) la prima, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S., per avere consentito, e comunque non impedito che, ad opera di suoi collaboratori non potuti individuare, venisse apposta in calce al modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2018/2019, n. DL7297375, calciatore VITTORIOSO Gennaro Simone, la firma apocrifia della di lui madre, così come emerso da perizia grafica stilata in data 17.10.2019 del perito Alfredo Ghio iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Torino e inoltrata in data 11 luglio 2017;

b) la seconda, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell'art. 6, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suddetto suo presidente, legale rappresentante.

La Procura Federale chiedeva di applicare le seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione nei confronti della signora Giovine Marina; ammenda per euro 1.000,00 nei confronti della società A.C.D. Lucento.

In sostanza, la questione riguardava la sottoscrizione di un modulo di tesseramento del calciatore, all'epoca minorenni, che la società Lucento riteneva pluriennale in base alle sottoscrizioni ad esso apposte da entrambi i genitori, sotto la "spuntatura" dello spazio per tale tipo di vincolo, laddove invece risultava sconosciuta la firma autografa apposta dalla madre, non essendo in contestazione quella apposta dal padre.

II. Con la decisione richiamata in epigrafe, il Tribunale Federale Interregionale competente disponeva il proscioglimento dei deferiti, rilevando che: *"Non vi è alcuna prova che la firma ritenuta apocrifia (peraltro sollo sulla base di una consulenza di parte) sia stata apposta da un collaboratore della Presidente Giovine e/o della società Lucento. Ciò peraltro emerge in maniera inequivocabile dalla stessa contestazione: è la stessa Procura Federale nel capo di incolpazione a sottolineare che non si è potuto individuare il presunto autore della firma in questione."*

III. La decisione era impugnata avanti a questa Corte dalla Procura Federale che lamentava, in sintesi, quanto segue.

III.1 Il Tribunale non aveva ritenuto di dover procedere, in fase dibattimentale, ad una serena ed obiettiva disamina della documentazione allegata all'atto di deferimento, in particolare delle risultanze della corposa ed articolata perizia grafica, definita come "di parte", da cui emergevano - da una seppur superficiale comparazione tra la firma risultante apposta in calce al modulo di tesseramento dalla madre del calciatore e quelle, sicuramente autografe, da lei apposte sul libretto scolastico del figlio in data 02.10.2018, nonché sulla scheda anagrafica canina del 30.05.2019 - "ictu oculi" sostanziali divergenze esecutive.

III.2 Risultava che la Sezione Tesseramenti del T.F.N., con decisione n. 28TFN-ST 2019/2020 del 27.11.2019, pur dichiarando inammissibile, perché proposto tardivamente, il ricorso del calciatore al fine di ottenere lo svincolo dalla Società ACD Lucento per apocrifia della firma risultante apposta dalla madre in calce al modulo di tesseramento, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del C.G.S., così come previsto nei casi in cui dall'esame dei documenti vengano rilevate irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale. Da tale rimessione, per la Procura, derivava, da parte dell'organo in questione, un (implicito) riconoscimento circa l'apocrifia della firma della madre del calciatore, che lo stesso Tribunale non aveva potuto valutare solo perché, come detto, il ricorso del calciatore era stato presentato tardivamente.

III.3 Tali elementi, per la Procura, erano già sufficienti a conferire fondatezza all'atto di deferimento originario, pur prescindendo dalla dichiarata impossibilità di addivenire alla individuazione dell'autore dell'illecito comportamento, ben logicamente ascrivibile ad un soggetto che, nella circostanza, aveva

agito nell'interesse della Società ACD Lucento con il chiaro intento di validare l'efficacia del documento federale.

III.4 Che la firma fosse apocrifa era dunque suffragato – per la Procura - dalle risultanze istruttorie sopra riportate, e tale circostanza era, pertanto, sufficientemente provata con un grado di certezza superiore alla mera probabilità, secondo il principio di massima enucleato in diverse pronunce della stessa Sezione Tesseramenti nonché del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., che erano riportate.

III.5 Di conseguenza, il presidente pro tempore, sig.ra Giovine, aveva disatteso l'obbligo di vigilare sulla condotta dei propri collaboratori, affinché non fossero poste in essere condotte in violazione della normativa federale; nel caso di specie il tesseramento recava la (contro) firma del vicepresidente, il quale avrebbe dovuto effettuare quantomeno una verifica circa la regolarità del modulo che veniva inoltrato all'ufficio tesseramento, tanto più che lo stesso era presente, come da dichiarazioni del calciatore, all'incontro tra il medesimo e il padre di lui per la sottoscrizione dei moduli, incontro nel quale era invece assente la madre.

Nonostante non fosse stata la sig.ra Giovine a firmare i moduli per il tesseramento, per il principio di "immedesimazione organica con la società", nella sua qualità di presidente era la stessa sig.ra Giovine a rispondere delle condotte. In tal senso, la Procura insisteva per l'accoglimento del reclamo e l'irrogazione delle suindicate sanzioni.

IV. Si costituivano i soggetti originariamente deferiti, depositando memoria con cui chiedevano dichiararsi la tardività ovvero il rigetto del reclamo.

IV.1 In ordine alla tardività, le reclamate richiamavano l'art. 101, comma 2, del C.G.S., il quale dispone che il reclamo deve essere depositato "entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare", decorrendo quindi il "dies a quo" dal primo evento (pubblicazione o comunicazione) che determina la conoscenza, in capo ai soggetti interessati, del provvedimento passibile di impugnazione.

Dato che, nel caso di specie, la decisione appellata era stata prima pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Federazione del 24 settembre 2020 - e solo successivamente comunicata alle parti, con PEC del 26 settembre 2020 - il reclamo doveva essere dichiarato inammissibile per tardività della sua presentazione, intervenuta solo il 2 ottobre 2020 dal "dies a quo" del 24 settembre 2020.

IV.2 In subordine, le reclamate si soffermavano sulla mancata prova dell'apocrifia della firma.

La conclusione del Tribunale legata al richiamo dell'insufficienza della sola perizia grafica prodotta era condivisibile, in quanto in materia l'apocrifia della firma è ritenuta solo in caso di ragionevole certezza del falso, non trovando applicazione il principio della condanna in base alla regola del "più probabile che non", come da giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale richiamata.

Nel caso di specie l'apocrifia non era stata confermata da alcuna altra prova o indizio conforme ed era risultata contraddetta dalla ricorrenza di una pluralità di circostanze fattuali, tutte deponenti in senso contrario. Ciò perché: a) il modulo di tesseramento era stato esaminato dal perito in un esemplare consegnatogli solo in fotocopia e non in originale, b) la verifica del perito aveva avuto ad oggetto esclusivamente il confronto della firma sconosciuta con una serie di firme autografe della madre del calciatore, di cui solo due su venti consegnate in originale, mentre le altre diciotto ugualmente in fotocopia; c) nonostante la carenza di documenti verificati in originale, non era stato chiesto all'interessata di eseguire delle firme davanti al perito o di rilasciare un saggio grafico per la verifica dell'autenticità della firma contestata, d) non era stata prodotta alcuna prova avente ad oggetto la verifica della mano cui riferire la firma contestata, e) la Procura, pur avendone i poteri, non aveva disposto l'audizione della madre per avere conferma diretta del disconoscimento della firma né era stata disposta l'audizione del padre del calciatore, che, in base a quanto riferito, era presente al momento del tesseramento e avrebbe dunque potuto confermare l'assenza della moglie al momento della raccolta delle firme; f) la Procura non aveva neanche ritenuto di chiedere al calciatore per quali motivi la madre fosse assente, astenendosi, in sostanza, dall'acquisire qualsiasi prova al riguardo.

IV.3 In primo grado, al contrario, le parti deferite avevano opposto altre circostanze probatorie atte a smentire la tesi accusatoria, quali: a) il carattere puramente strumentale dell'eccepita apocrifia, all'unico ed esclusivo fine di assecondare la volontà del calciatore di non voler continuare a giocare presso la A.C.D. Lucento, essendo quest'ultima retrocessa dal campionato di Eccellenza a quello di Promozione al termine della stagione sportiva 2018/2019, epoca a cui risale l'improvvisa denuncia dell'apocrifia della firma della madre del calciatore; b) il calciatore aveva giocato ben 2144 minuti successivamente alla firma del tesseramento, senza mai sollevare alcuna contestazione sulla validità dello stesso ed, anzi, ponendo in essere un "comportamento concludente e dimostrativo" che, secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, costituisce "una forma di manifestazione tacita di rinnovo della volontà negoziale"; c) il calciatore è stato tesserato per la società Lucento fin dall'anno 2016 e nessuno dei tesseramenti firmati da lui e dai genitori negli anni precedenti a quello oggetto di esame era mai stato oggetto di contestazioni; d) la medesima società ha sostenuto diversi esborsi in denaro non irrilevanti per una società dilettantistica per fruire delle prestazioni del calciatore; e) la trasmissione degli "atti" alla Procura Federale da parte della Sezione Tesseramenti, dopo la pronuncia di irricevibilità del ricorso del calciatore, lungi dal dimostrare la riscontrata apocrifia, costituiva un mero "atto dovuto", ai sensi dell'art. 89, comma 7, C.G.S.; e) con riferimento all'individuazione dell'autore materiale delle firme apposte su un tesseramento ed eccepite come apocrife, la giurisprudenza federale ha già avuto occasione di pronunciarsi subordinando l'eventuale deferimento degli indagati all'individuazione certa e sicura dell'autore dell'illecito, non potendo rimanere la società in balia di "capricci" di calciatori che vogliono cambiare squadra prima della scadenza del vincolo pluriennale, magari per risultati sportivi ritenuti deludenti.

IV.4 Le parti reclamate, infine, lamentavano comunque il carattere eccessivo e sproporzionato delle sanzioni richieste dalla Procura, anche alla luce dei plurimi precedenti giurisprudenziali pubblicati in questioni analoghe a quella oggetto di giudizio.

V. Il reclamo era chiamato in trattazione all'udienza del 28 ottobre 2020, ove questa Corte, sentiti i difensori di entrambe parti "da remoto", secondo il relativo verbale, lo tratteneva in decisione. In pari data era pubblicato il relativo dispositivo.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio, preliminarmente, riscontra l'infondatezza dell'eccezione di tardività del reclamo. Se è vero, infatti, che l'art. 101, comma 2, C.G.S. prevede che tale atto deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, tale disposizione deve essere letta in correlazione con quella di cui all'art. 51, comma 3, del medesimo Codice, secondo il quale "I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell'art. 53."

Da tale combinato normativo, il Collegio rileva che è il momento della comunicazione alle parti quello da cui decorre il termine processuale di cui all'art. 101 cit., riguardando la "pubblicazione" la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia.

Avendo la Procura Federale rispettato il suddetto termine di sette giorni dal 26 settembre 2020, il presente reclamo è tempestivo.

2. Entrando nel merito del medesimo, il Collegio ne riconosce però l'infondatezza, sulla base della pur stringata motivazione del giudice di primo grado, da integrare nel senso che segue.

2.1 Il Collegio rileva che l'atto di deferimento era puntuale non nell'indicare l'impossibilità di individuare il soggetto che aveva posto in essere la firma ritenuta apocrifa ma nel precisare che comunque non era stato impedito che la sottoscrizione, come tale, fosse stata apposta da "collaboratori" della presidente della società Lucento.

Sotto tale profilo, al quale la Procura si era vincolata, il Collegio rileva che l'unica fonte di prova è però costituita dalla richiamata perizia - effettivamente "di parte" e, come tale, mero principio di

prova - a lei pervenuta, che si limita ad accertare l'apocriefa della suddetta firma ma non ad attribuire, né poteva farlo, ad alcun collaboratore o comunque a soggetto riconducibile alla società Lucento l'atto materiale dell'apposizione del segno contestato. Ne consegue – ad opinione del Collegio – che la Procura, avendone ampia possibilità ai sensi dell'art. 113 C.G.S., doveva, ai fini del preciso deferimento, integrare il deferimento e procurarsi altri principi di prova di prova idonei a corroborare la tesi sua propria.

La Procura, in particolare, era in condizione di reperire copia in Federazione di tutti i tesseramenti della società Lucento per la stagione agonistica in questione e per quelle precedenti riguardanti il calciatore e/o altri compagni di squadra, poteva, ad esempio, disporre audizione di tesserati e non – tra cui il presidente e il vicepresidente della Lucento - per verificare le modalità con cui è disposta la sottoscrizione dei moduli di tesseramento e la loro consegna agli interessati, poteva verificare se anche altri calciatori della medesima società avevano chiesto lo svincolo e per quale motivo, poteva soffermarsi sull'osservazione per la quale, solo a fine campionato, il calciatore aveva lamentato l'irregolarità del tesseramento, poteva valutare la costanza e la presenza del calciatore durante la stagione agonistica per la quale reclamava il tesseramento "anomalo", poteva e doveva, in sostanza, valutare tutte le circostanze correlate alla situazione tra cui, non ultima, quella riferita dalle parti reclamate in ordine alla valutazione peritale basata solo su due firme "in originale", senza sottoscrizione autografa "in presenza" della madre del calciatore.

2.2 A ciò deve aggiungersi che non può essere che confermata la tesi delle reclamate, secondo la quale la trasmissione degli "atti" alla Procura Federale da parte della Sezione Tesseramenti dopo la pronuncia di irricevibilità del ricorso del calciatore, lungi dal dimostrare la riscontrata apocriefa non pronunciata per soli motivi processuali, costituiva un mero "atto dovuto", ai sensi dell'art. 89, comma 7, C.G.S., e come tale non poteva dare luogo ad alcuna fonte privilegiata di prova, data la chiara indicazione della norma che fa riferimento alla trasmissione per l'"eventuale" deferimento, lasciando così ampio margine alla Procura per disporre le sue indagini, che, peraltro, ben possono confluire anche in un'archiviazione. In sostanza, la tesi del Tribunale, di cui alla decisione impugnata, deve essere confermata nella sostanza, nel senso che non era stata raggiunta alcuna prova che la firma ritenuta apocriefa fosse stata apposta da un collaboratore della presidente Giovine e/o della società Lucento, secondo la precisa indicazione di cui a relativo deferimento.

3. Alla luce di quanto dedotto, pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento.

Pertanto, la Corte Federale d'Appello (IV Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe,

P.Q.M.

lo respinge. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

IL RELATORE

Ivo Correale

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 10 Dicembre 2020**

**Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 26 Novembre 2020**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Christian Mossino)